

Senato della Repubblica
XVIII Legislatura



COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

SCHEDONE
DDL n. 1196

**Relatrice: Pirovano (L-SP-
PSd'Az)**

Assegnato in sede referente il 28/5/21

Commissioni competenti in sede consultiva:

3^a, 5^a

Pareri espressi:

10 MARZO 2021 2

10 MARZO 2021

IN SEDE REDIGENTE

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni
(Esame e rinvio)

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE - che generalmente non esercitano il diritto di voto - può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicità, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il quorum per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n.2120, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), incaricato di riferire sul disegno di legge n. 2120, concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.